



[www.massimoservadio.com](http://www.massimoservadio.com)

La qualifica della figura del formatore per la  
salute e sicurezza sul lavoro



Articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 81/08

individua tra i compiti della Commissione Consultiva Permanente quello di «*elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento*»



Documento della Commissione Consultiva Permanente approvato nella seduta del 18 aprile 2012 con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione del formatore



Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 recepisce il documento della Commissione Consultiva Permanente e definisce i criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro





# Decreto interministeriale

## 6 marzo 2013

- 18 marzo 2013 data di pubblicazione in G.U. dell'avviso
- 18 marzo 2014 data di entrata in vigore del provvedimento



# Campo di applicazione

Il Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 individua i criteri di qualificazione del formatore in materia di sicurezza esclusivamente per i corsi rivolti a:

- lavoratori
- preposti
- dirigenti
- datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP

previsti dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011




# Campo di applicazione

## Esclusioni

I criteri previsti dal decreto non riguardano pertanto la qualificazione della figura del docente in relazione a tutti gli altri corsi in materia di sicurezza, quali ad esempio:

- corsi per RSPP e ASPP (docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro)
- corsi per coordinatori in materia di sicurezza
- corsi di abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (docenti con esperienza almeno triennale sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e personale con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature)





# Qualifica del formatore

## Requisiti

Il formatore deve dimostrare di possedere:

- 1) prerequisito: diploma di scuola secondaria superiore (non richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori)
- 2) almeno uno dei sei criteri previsti nel provvedimento caratterizzati dalla presenza di tre elementi:
  - conoscenza/formazione
  - esperienza lavorativa
  - capacità didattica



# Qualifica del formatore

## Acquisizione della qualifica

La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermi restando gli obblighi di aggiornamento professionale) con riferimento ad una o più delle seguenti aree tematiche per le quali il formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza:

- 1) area normativa/giuridica/organizzativa
- 2) area rischi tecnici/igienico-sanitari
- 3) area relazioni/comunicazione




# Qualifica del formatore

## Dimostrazione del possesso dei requisiti

La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata dal docente sulla base di idonea documentazione (ad es. attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc.)

L'esperienza lavorativa professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente





# Qualifica del formatore

## Aggiornamento professionale

Il docente è tenuto, con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza per almeno 24 ore nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti abilitati a svolgere i corsi per RSPP (art. 32, comma 4 del D.lgs. 81/08). Delle 24 ore, almeno 8 devono necessariamente consistere in corsi di aggiornamento;
- ad effettuare almeno 24 ore di docenza nell'area tematica di competenza.

Il termine triennale per l'aggiornamento decorre dal 18 marzo 2014 (per i formatori che in questa data siano già qualificati) o dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.





# Qualifica del formatore

## Casi particolari

- il datore di lavoro che eroga la formazione ai propri dipendenti non è tenuto a possedere il prerequisito di istruzione secondaria superiore

- **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

I docenti non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei sei criteri alla data del 18 marzo 2013 (data di pubblicazione in G.U. dell'avviso relativo al decreto)



# Qualifica del formatore

## Regime transitorio

- fino alla data di entrata in vigore del decreto (18 marzo 2014) i docenti debbono continuare a dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
- i datori di lavoro, in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di RSPP, per un periodo di 24 mesi (fino al 18 marzo 2016), potranno svolgere attività di formazione per i propri dipendenti facendo riferimento alle condizioni previste nell'accordo del 21 dicembre 2011. Dopo questa data, anche questi datori di lavoro dovranno essere in possesso di uno dei criteri previsti dal decreto